



Comune di Castelnovo ne' Monti

Settore Pianificazione e Gestione del Territorio
P.zza Gramsci 1 – Castelnovo ne' Monti
Tel 0522 610 246 223 Fax 0522 810 947

Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) del secondo Piano Operativo Comunale (POC).

DICHIARAZIONE DI SINTESI

ai sensi dell'art. 17, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 152/2006

Sintesi del processo di approvazione del secondo Piano Operativo Comunale (POC):

1. il Comune di Castelnovo ne' Monti è dotato di Piano Strutturale Comunale (P.S.C.), approvato con deliberazione consiliare n. 30 in data 31/03/2012 e successive varianti;
2. il Comune di Castelnovo ne' Monti è dotato di Regolamento Urbanistico Edilizio (R.U.E.) approvato con deliberazione consiliare n. 31 in data 31/05/2005 e successive varianti;
3. il Comune di Castelnovo ne' Monti è dotato di primo Piano Operativo Comunale (P.O.C.) approvato con deliberazione consiliare n. 87 del 22/11/2007 ai sensi della L.R. n. 20/2000, in vigore dal 16.01.2008 data di pubblicazione dell'avviso sul BUR della Regione Emilia Romagna;
4. la Legge Regionale n. 20/2000 dispone per i Comuni l'elaborazione del Piano Operativo Comunale (P.O.C.), strumento urbanistico che in conformità con le previsioni del P.S.C. individua e disciplina gli interventi di tutela e valorizzazione, di organizzazione e trasformazione del territorio, da realizzare nell'arco temporale di cinque anni;
5. il Piano Operativo Comunale (P.O.C.) ai sensi dell'art. 30 della L.R. 20/2000 e s.m.i. è lo strumento (prescrittivo e conformativo) che rende operativi gli indirizzi del P.S.C. riferiti alle iniziative di trasformazione urbana di più ampio respiro da attuarsi attraverso piani e programmi di riqualificazione e attraverso i PUA. In particolare, per quanto riguarda gli interventi di iniziativa privata, esso disciplina gli interventi di trasformazione negli ambiti da riqualificare e quelli di nuova urbanizzazione negli ambiti per nuovi insediamenti, ivi compresi quelli specializzati per attività produttive e poli funzionali;
6. il Comune di Castelnovo ne' Monti, con delibera di Giunta Comunale n. 54 del 07/06/2012, ha avviato, ai sensi degli artt. 30 e 34 della L.R. 20/2000, l'elaborazione del secondo P.O.C., poiché il primo avrebbe esaurito il periodo di efficacia in data 15.01.2013, mediante l'attivazione di un concorso pubblico nei termini previsti dall'art. 30 comma 10 della L.R. n. 20/2000, per selezionare gli ambiti nei quali realizzare nell'arco temporale di cinque anni, interventi di nuova urbanizzazione e di sostituzione o riqualificazione, tra tutti quelli individuati dal P.S.C., facendo salve le proposte di variante al primo POC nel frattempo pervenute;
7. nell'avviso relativo al concorso pubblico sopra richiamato, si invitavano altresì i cittadini e gli operatori interessati da interventi già previsti nel primo POC, e non ancora attuati, a presentare la conferma o la richiesta di esclusione dalla programmazione del secondo POC, secondo le previsioni degli atti di Accordo eventualmente sottoscritti, fatta salva la facoltà dell'Amministrazione Comunale di confermare comunque tali previsioni;
8. l'Amministrazione Comunale ha deciso di inserire nel secondo POC tutti gli interventi già previsti nel primo POC, non ancora attuati od attuati in parte, facendo salvi gli impegni già assunti con gli atti di Accordo sottoscritti, indipendentemente dalla presentazione di richieste in tal senso da parte degli interessati;
9. sono state formulate da parte di persone fisiche e giuridiche proprietarie di aree, ai sensi dell'art. 34 della L.R. 20/2000, nonché delle disposizioni contenute nel P.S.C. e nel R.U.E., varie proposte di interventi da inserire nel P.O.C.;

Comune di Castelnovo ne' Monti

10. a seguito di approfondito confronto tra il Comune ed i proponenti, nell'ambito di incontri convocati ai sensi dell'art. 11 comma 1 bis della legge 7.8.1990 n. 241 in merito alla possibile concreta definizione delle proposte presentate, i proponenti hanno manifestato la disponibilità ad assumere, anche mediante la sottoscrizione di atti di accordo ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 20/2000, a fronte dell'inserimento nel POC delle aree oggetto di intervento, gli impegni previsti dai vigenti strumenti di pianificazione urbanistica nonché gli ulteriori impegni individuati dal Comune come condizione essenziale per garantire la compatibilità urbanistica dell'intervento;
11. il Comune, all'esito degli incontri di cui sopra, valutate le proposte dei proponenti alla luce delle disposizioni contenute negli strumenti di pianificazione, della concreta situazione dei luoghi, dell'effettiva incidenza sull'assetto urbanistico e ambientale degli ipotizzati interventi, preso atto della disponibilità dei proprietari all'assunzione degli impegni individuati dall'Ente, ha reputato ammissibili le richieste di inserimento del POC;
12. in seguito a specifica richiesta degli interessati, è stato predisposto dal Responsabile del Settore Pianificazione e Gestione del Territorio l'atto di accordo approvato in schema con la deliberazione della Giunta Comunale n. 106 del 29.11.2011, diretto a modificare i contenuti dell'accordo sottoscritto con la Parrocchia Santa Maria Assunta a ministero del Segretario Comunale numero rep. 2034 del 17.05.2007 relativo all'ambito del PSC denominato NU1d, già inserito nel primo POC con la scheda-n. 32;
13. il predetto atto di accordo è stato sottoscritto con i proprietari proponenti in data 15.10.2012 rep. 2123, a ministero del Segretario Comunale;
14. è stato predisposto dal Responsabile del Settore Pianificazione e Gestione del Territorio, l'atto di accordo approvato in schema con la deliberazione della Giunta Comunale n. 4 del 10.01.2013, relativamente all'ambito del PSC denominato ARRe;
15. il predetto atto di accordo è stato sottoscritto con i proprietari proponenti in data 16.01.2013 rep. 2130, a ministero del Segretario Comunale;
16. al fine di verificare la compatibilità geologica, geotecnica e sismica, degli interventi, alle proposte di inserimento nel P.O.C. sono state allegate apposite relazioni di fattibilità;
17. i tecnici incaricati in data 23.01.2013 hanno rassegnato gli elaborati costituenti il secondo P.O.C., composti da:
 - Relazione Tecnica Illustrativa.
 - Norme Tecniche con allegate: Schede normative e di assetto urbanistico degli ambiti inclusi nel 2° POC;
 - Documento Programmatico della Qualità Urbana;
 - VAS – Valutazione Ambientale Strategica – Valutazione di Incidenza e Sintesi Non Tecnica;
 - Tavola POC A : Individuazione delle Richieste di inserimento nel 2° POC scala 1: 10.000
 - Tavola POC B : Individuazione degli ambiti inseriti nel 2° POC scala 1: 10.000
 - Tavola POC C : Opere pubbliche inserite nel secondo POC scala 1: 2.000oltre che dagli atti di Accordo sottoscritti per gli interventi già previsti nel primo POC e non ancora attuati
18. il Secondo POC è stato adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 30.01.2013;
19. in seguito all'adozione si è proceduto al deposito presso la segreteria del Comune dal 13.02.2013 al 14.04.2013, dandone avviso mediante pubblicazione sul quotidiano "La Gazzetta di Reggio" in data 13.02.2013, pubblicazione all'albo pretorio del Comune dal 13.02.2013 al 14.04.2013, e sul BUR n. 31 del 13.02.2013 Periodico Parte Seconda;
20. si è provveduto a trasmettere copia del Secondo POC adottato alla Provincia di Reggio Emilia ed agli enti competenti alla formulazione del parere nell'ambito della valutazione ambientale VAS, come di seguito elencati: Azienda USL di Reggio Emilia - Distretto di Castelnovo ne' Monti, ARPA Distretto di Scandiano e Cast. Monti, Comunità Montana dell'Appennino Reggiano, Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale, Regione Emilia Romagna Servizio Tecnico dei Bacini degli Affluenti del Po, Soprintendenza Regionale ai Beni Archeologici, Soprintendenza Regionale per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Bologna, Modena e Reggio Emilia, Soprintendenza per il Patrimonio Storico Artistico e Etnoantropologico per le Province di Modena e Reggio Emilia, Iren Emilia S.p.A;
21. la Soprintendenza Regionale per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di

- Bologna, Modena e Reggio Emilia con lettera del 10.07.2013 prot. 10753, ha evidenziato la necessità di rappresentare i beni interessati dal Secondo POC sottoposti al D.Lgs. 42/2004 e pertanto in data 05.02.2014 si è provveduto a trasmettere alla stessa, un elaborato integrativo;
22. con nota in data 27.11.2013 prot. 17662, si è comunicato alla Provincia che gli elaborati del Secondo POC contengono le schede degli ambiti edificabili del Primo POC già in corso di attuazione, al solo fine di illustrare complessivamente lo stato di attuazione delle previsioni edificatorie dello strumento urbanistico, ma che gli stessi non costituiscono parte integrante del secondo POC;
23. l'Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia, Dipartimento di Sanità Pubblica, Commissione Nuovi Insediamenti Produttivi, Distretto di Castelnovo Monti, prot. AUSL n. 65975 del 02.07.2013, e l'Agenzia Regionale Prevenzione e Ambiente dell'Emilia-Romagna, Sezione Provinciale di Reggio Emilia, Servizio Territoriale. Distretto Scandiano - Castelnovo Monti, prot. n. PGRE/13/6212 del 01.07.2013, hanno espresso il parere congiunto favorevole condizionato con prescrizioni;
24. durante il periodo di pubblicazione e deposito del 2° POC sono pervenute al Comune tre osservazioni presentate da privati, ed una osservazione d'ufficio presentata dal Responsabile del Settore Pianificazione e Gestione del Territorio;
25. in seguito alla presentazione in data 02.09.2013 prot. 12526, di osservazione della Cooperativa di Abitazione dell'Appennino Reggiano, in riferimento all'ambito NU1a, è stato sottoscritto in data 16.12.2013 Atto di accordo rep. 2145, a ministero del Segretario Comunale;
26. con delibera della Giunta Comunale n. 4 del 16.01.2014 si è disposto di sospendere le valutazioni in merito all'ambito NU1a corrispondente alla Scheda normativa n. 24 del Secondo POC adottato, in quanto si sono resi necessari ulteriori approfondimenti di natura geologica, geotecnica e sismica, in seguito al movimento franoso verificatosi a monte dell'ambito nel mese di febbraio 2013, fatto salvo il procedimento di adozione e pubblicazione già svolto;
27. l'Amministrazione Provinciale di Reggio Emilia, quale autorità competente, con delibera della Giunta n. 52 del 18.03.2014 ha espresso **PARERE FAVOREVOLE MOTIVATO** ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 152/2006, relativamente alla Valutazione Ambientale Strategica della variante al RUE, con prescrizioni, ed ha altresì formulato riserve ed osservazioni.

LA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE DEL SECONDO POC - VAS

Per quanto riguarda la sostenibilità ambientale del Secondo POC, si rimanda all'elaborato VAS – *Valutazione Ambientale Strategica – Valutazione di Incidenza e Sintesi Non Tecnica*, ed al *Documento Programmatico della Qualità Urbana*.

Del percorso di trasmissione ed acquisizione dei pareri dei soggetti competenti in materia ambientale, si è detto nella sintesi del processo di approvazione, sopra riportata.

La Provincia di Reggio Emilia, quale autorità competente, in data 25.02.2014 ha convocato la conferenza di servizi, svoltasi in unica sessione, alla quale hanno partecipato: la Provincia di Reggio Emilia, il Comune di Castelnovo ne' Monti, la Soprintendenza per i Beni architettonici e paesaggistici per le Province di Bologna, Modena e Reggio Emilia.

Il Servizio Tecnico Bacini degli Affluenti del Po della Regione Emilia Romagna, ha fatto pervenire il parere di competenza (PG. 2014.0067419 del 11.03.2014) alla Provincia, successivamente allo svolgimento della conferenza.

L'amministrazione provinciale di Reggio Emilia, quale autorità competente, con delibera della Giunta n. 52 del 18.03.2014 ha espresso **PARERE MOTIVATO POSITIVO** ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 152/2006, relativamente alla Valutazione Ambientale Strategica del secondo POC, con le prescrizioni riportate in corsivo nel successivo capitolo "Parere motivato".

Con la medesima delibera della Giunta n. 52 del 18.03.2014, l'amministrazione provinciale di Reggio Emilia, ha formulato le seguenti riserve ed osservazioni:

Conformità con il PTCP e PSC

Osservazione 1

All'art. 1 comma 1 della NTA si ritiene opportuno modificare quanto asserito circa la conformità del POC al PTCP, specificando che tale condizione è limitata ai soli vincoli direttamente prescrittivi della parte II delle Norme del PTCP che prevalgono sulle previsioni comunali. Il POC è infatti attuativo di un PSC approvato prima dell'entrata in vigore del PTCP e non ad esso adeguato.

Ambiti AC2 – TR3 estendimento degli ambiti consolidati e di integrazione del tessuto residenziale dei centri minori – AC2 del PSC nei sub-ambiti agricoli periurbani – TR3

Ambito n. 3. (Casale)

Riserva 1

Tale previsione è significativa per estensione, ricade in frana quiescente e risulta in contrasto con le disposizioni del PTCP all'art. 57 comma 5, lett. b) che detta le condizioni per l'ammissibilità di interventi a completamento dei centri urbani qualora ricadenti in frane quiescenti.

Si rileva inoltre che la relazione geologica-sismica allegata non è completamente conforme a quanto richiesto dalla D.A.L. 112/2007 in relazione al 3° livello di approfondimento, nonché alle necessarie verifiche di stabilità.

Viste le ragioni surriferite non si ritiene, al momento, assentibile l'intervento, in quanto non sono verificate le condizioni di sicurezza ed i requisiti di cui all'art. 57, comma 5, lett. b) del PTCP.

Ambito n. 4 (Mozzola)

Riserva 2

Tale previsione ricade totalmente all'interno di un'area caratterizzata da potenziale instabilità ai sensi dell'art. 59 del PTCP e individuata nella tav. P6 come "deposito di versante".

Non sono pertanto rispettate le condizioni stabilite dal PTCP all'art. 57 comma 5, lett. b) per l'ammissibilità di interventi a completamento dei centri urbani qualora ricadenti in aree caratterizzate da potenziale instabilità.

Dal punto di vista geologico-sismico, come riportato nell'apposita relazione, le condizioni di fattibilità sono sfavorevoli (causa assetto del substrato roccioso ed elevati spessori delle coperture) e le prescrizioni tecniche risultano rilevanti e vincolanti.

Tale relazione risulta inoltre carente rispetto a quanto richiesto dalla D.A.L. 112/2007, in particolare riguardo il 3° livello di approfondimento e l'analisi di stabilità.

Pur ricordando che il POC può rettificare i limiti del territorio urbanizzato per adeguare le geometrie degli ambiti alla diversa scala di rappresentazione ed a una più precisa individuazione degli elementi fisici del territorio che renderebbero contigua la previsione, viste le ragioni surriferite non si ritiene, al momento, assentibile l'intervento, in quanto non sono verificate le condizioni di sicurezza ed i requisiti di cui all'art. 57, comma 5, lett. b) del PTCP.

Ambiti n. 5 e 6 (Costa de' Grassi)

Riserva 3

Tali previsioni risultano localizzate a pochi metri di distanza da due frane attive individuate dal PTCP nella tav. P6 e normate dall'art. 57 comma 4.

Come riportato nella relazione geologico-tecnica, le condizioni di stabilità dei terreni sono subordinate a prescrizioni tecniche (drenaggi) che risultano vincolanti.

Pur rilevando che il professionista incaricato della redazione della relazione geologico-tecnica, dichiara "ininfluente sull'area su cui si intende edificare la dinamica propria dei corpi di frana presenti", ai sensi dell'art. 57 comma 4 del PTCP risulta necessario definire, per i lotti in oggetto, adeguate distanze di rispetto dalle aree interessate da frane attive, sulla base delle

analisi geologico-sismiche di legge ed in funzione della loro possibile evoluzione, riducendo, di conseguenza, l'estensione degli stessi.

Ambito n. 7 (La Croce)

Riserva 4

Per quanto riguarda gli aspetti geologico-sismici si rileva che nella relazione geologico-tecnica, la sezione geologica usata per l'analisi di stabilità non sembra corrispondere a profilo morfologico del lotto in esame: si chiede di chiarire. Inoltre, le condizioni del terreno di fondazione sono scadenti per diversi metri di profondità.

Altresì tale previsione risulta localizzata a pochi metri di distanza da due frane attive individuate dal PTCP nella tav. P6 e normate dall'art. 57 comma 4.

Ai sensi dell'art. 57 comma 4 risulta, infatti, necessario definire per i lotti in oggetto adeguate distanze di rispetto dalle aree interessate da frane attive, sulla base delle analisi geologico-sismiche di legge ed in funzione della loro possibile evoluzione, riducendo di conseguenza l'estensione dei lotti stessi.

Si segnala che il lotto ricade parzialmente all'interno della fascia di attenzione di due linee elettriche aeree di Media Tensione; l'ammissibilità delle previsioni è subordinata all'art. 91 del PTCP ed alla normativa vigente, con particolare attenzione al rispetto dell'obiettivo di qualità verso i ricettori sensibili.

Tenuto conto delle criticità surriferite si chiede di modificare la delimitazione del lotto in contiguità con il perimetro del territorio urbanizzato, distanziandone così il perimetro dal limite dei corpi di frana attiva, e valutandone la fattibilità in ragione della presenza delle linee elettriche.

Ambito n. 8 (Braglia)

Riserva 5

Tale previsione si ritiene di dimensione eccessiva, in quanto supera notevolmente il 15% dell'estensione del centro edificato di Braglia, oltre ad interessare, parzialmente, terreni ad elevata acclività.

Tale previsione risulta inoltre localizzata a pochi metri di distanza da una frana attiva individuata dal PTCP nella tav. P6 e normata dall'art. 57 comma 4.

Ai sensi dell'art. 57 comma 4 è necessario definire per il lotto in oggetto adeguate distanze di rispetto dalle aree interessate da frane attive, sulla base delle analisi geologico-sismiche di legge ed in funzione della loro possibile evoluzione, riducendo di conseguenza l'estensione del lotto stesso.

Tutto ciò considerato si chiede di rivedere tale previsione, riducendo la dimensione dell'ambito per ovviare alle problematiche riscontrate.

Ambito n. 9 (Frascaro)

Riserva 6

Il lotto interessa un contesto agricolo che presenta caratteristiche di integrità e buona conservazione dei valori naturali e paesaggistici, occupando un versante non edificato del centro abitato di Frascaro che si sviluppa totalmente a sud della via omonima. Altresì si segnala la presenza di una maestà in prossimità del confine ovest del lotto.

Si segnala che il lotto ricade totalmente all'interno della fascia di attenzione di una linea elettrica aerea di Media Tensione; l'ammissibilità della previsioni è subordinata all'art. 91 del PTCP ed alla normativa vigente, con particolare attenzione al rispetto dell'obiettivo di qualità verso i ricettori sensibili.

Visto quanto sopra, si chiede di valutare lo stralcio della previsione.

Ambito n. 10 (Frascaro)

Riserva 7

La previsione ricade parzialmente all'interno della fascia di rispetto cimiteriale. Si chiede che sia verificato il limite minimo di inedificabilità di 50 metri dal cimitero di cui all'art. 4 L.R. 19/2004, in quanto la fascia rappresentata in cartografia risulta essere inferiore.

Ambito n. 13 (Monteduro)

Riserva 8

Tale previsione è localizzata al limite di una frana attiva individuata dal PTCP alla tav. P6 e normata dall'art. 57 comma 4.

Ai sensi del comma citato risulta necessario definire per il lotto adeguate distanze di rispetto dalle aree interessate da frane attive, sulla base delle analisi geologico-sismiche di legge ed in funzione della loro possibile evoluzione.

Ciò considerato si chiede di ridurre il lotto in oggetto per ovviare alla problematica riscontrata.

Ambito n. 14 (Terminaccio)

Riserva 9

Considerando che con osservazione d'ufficio n. 1 del 15.01.2014 (prot. 729) l'A.C. ha modificato, per mero errore materiale, la scheda normativa n. 14 introducendo un diverso lotto, si esprime la seguente riserva sulla nuova previsione.

Si segnala l'obbligo di sottoporre l'attuazione degli interventi alle verifiche e agli approfondimenti indicati, in linea tecnica, dal Servizio Tecnico di Bacino Affluenti Po della Regione Emilia Romagna, al fine di escludere condizioni di pericolosità indotta dai fenomeni circostanti la previsione stessa.

APT –ambiti produttivi – commerciali –direzionali da trasformare tramite PUA

Ambito n. 19

Riserva 10

Le previsioni ammesse dal PSC per l'ambito in oggetto, di sostituzione in situ, si collocano all'interno di una zona di particolare interesse paesaggistico ed ambientale (art. 42 del PTCP), area di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio.

Tale previsione tuttavia era contenuta in un PSC approvato prima dell'adozione del PTCP vigente.

Detto ciò, si rimarca quanto già disposto nella Del. G.P. 274 del 9/10/2007 (riserve ed osservazioni sul primo POC) in cui si richiedeva che, "data la particolare posizione dell'ambito e la volontà della sua riqualificazione, questa operazione rappresenta l'occasione per sperimentare un'organizzazione urbanistica e delle tipologie edilizie coerenti con il contesto agricolo ed il paesaggio; si raccomanda pertanto all'A.C. di porre particolare attenzione alla qualità del progetto proposto in sede di PUA".

Si richiama nuovamente il rispetto di tale richiesta.

In aggiunta si evidenziano, di seguito, i seguenti aspetti di conformità col PTCP 2010:

- l'ambito ricade parzialmente all'interno della fascia di attenzione di una linea elettrica aerea di Media Tensione; l'ammissibilità delle previsioni è subordinata all'art. 91 del PTCP ed alla normativa vigente, con particolare attenzione al rispetto dell'obiettivo di qualità verso i ricettori sensibili;
- nella porzione sud occorre modificare altresì lo schema di assetto urbanistico allegato alla scheda norma del POC in quanto l'area è ricompresa all'interno di formazioni boschive come individuate nella tav. P5a del PTCP 2010. Pertanto tale area deve essere classificata come dotazione ecologico-ambientale e non può risultare interessata da aree edificabili, in conformità con quanto disposto dall'art. 38 del PTCP 2010;
- ai sensi dell'art. 57 comma 4 del PTCP risulta necessario definire per l'ambito adeguate distanze di rispetto dalle aree interessate da frane attive, sulla base delle analisi geologico-sismiche di legge ed in funzione della loro possibile evoluzione, riducendo di conseguenza l'estensione dell'ambito stesso.
- In forza di quanto sopra citato è necessario provvedere ad un un'adeguamento della previsione.

NU1-NU2 ambiti residenziali di nuovo insediamento da attuare tramite convenzione attuativa /soggetti a PUA

Ambito n. 25

Riserva 11

La previsione riguarda l'attuazione di un ambito di nuova edificazione la cui porzione di concentrazione volumetrica ricade parzialmente all'interno dei 50 metri della fascia di rispetto cimiteriale. Ai sensi della L.R. 19/2004 non può essere assentita l'edificazione a distanza inferiore a m. 50 dal limite esterno del cimitero, si chiede quindi di verificare tale limite, anche alla luce dello schema di assetto urbanistico contenuto nel primo POC per il medesimo ambito.

Ambito 30

Riserva 12

La previsione dell'ambito, nella porzione nord, è localizzata a poca distanza da una frana attiva individuata dal PTCP nella tav. P6 e normata dall'art. 57 comma 4. La condizione geologico-geomorfologica dell'ambito, nella porzione sud, è difficoltosa in quanto molto acclive, con elevati spessori di deposito ad di sopra del substrato roccioso; inoltre la fattibilità dell'intervento è subordinata ad importanti opere di movimentazione terra e di consolidamento del versante (es. pali e berlinesi).

Ai sensi dell'art. 57 comma 4 del PTCP, risulta necessario definire per gli ambiti adeguate distanze di rispetto dalle aree interessate da frane attive, sulla base delle analisi geologico-sismiche di legge ed in funzione della loro possibile evoluzione, riducendo di conseguenza l'estensione degli ambiti stessi.

Si chiede quindi, per l'ambito in esame, la riduzione dell'estensione nella parte nord, al fine di tenere conto di adeguate distanze dalla frana attiva richiamata, oltre al rispetto degli interventi indicati dal professionista.

AP3 – ambiti per attività produttive di rilievo comunale di nuovo insediamento a PUA

Ambito n. 34 (La Croce)

Riserva 13

Il lato orientale dell'ambito risulta a poca distanza (per una porzione sovrapposto) da una frana attiva (art. 57) e da una quiescente individuate dal PTCP alla tav. P6, mentre la zona meridionale ricade su aree a potenziale instabilità sempre individuate dal PTCP (art. 59).

Ai sensi dell'art. 57 comma 4 risulta necessario definire per l'ambito adeguate distanze di rispetto dalle aree interessate da frane attive, sulla base delle analisi geologico-sismiche di legge ed in funzione della loro possibile evoluzione, riducendo di conseguenza l'estensione degli ambiti stessi.

Si chiede quindi la ridelimitazione dell'ambito in funzione dell'individuazione di una fascia di rispetto dalla frana attiva e dall'areale a potenziale instabilità.

Infine, si richiama l'obbligo di sottoporre alle verifiche e gli approfondimenti indicati, in linea tecnica, dal Servizio Tecnico di Bacino Affluenti Po della Regione Emilia Romagna, al fine di escludere condizioni di pericolosità indotta dai fenomeni circostanti la previsione stessa, fattore imprescindibile per l'attuazione degli interventi.

OPERE PUBBLICHE n.8 SPARAVALLE

Riserva 14

Il Piano Energetico Provinciale, adottato con Del. G.P. n. 24 dell'11/02/2014, individua il crinale di Sparavalle come area idonea per la produzione di energia da fonte eolica. Tuttavia l'areale individuato per la localizzazione del parco eolico è di rilevante estensione e comprende anche porzioni interessate da frane attive come individuate nella tav. P5 del PTCP, risultando per tali aree in contrasto con quanto prescritto dal piano provinciale all'art. 57 commi 2, 3, 4..

Ai sensi dell'art. 57 comma 4 è necessario definire adeguate distanze di rispetto dalle aree interessate da frane attive, sulla base delle analisi geologico-sismiche di legge ed in funzione della loro possibile evoluzione, riducendo di conseguenza l'estensione delle aree edificabili/trasformabili.

Si chiede pertanto di ridelimitare il campo eolico tenendo conto dei fenomeni franosi sopra citati, evitando di interessare altresì formazioni boschive compatte, come quella posta a sud ovest dell'area delimitata dal POC e di prevedere la collocazione degli aerogeneratori in vicinanza degli impianti di telecomunicazioni esistenti al fine di contenere l'impatto

paesaggistico. Si chiede infine di specificare la potenza complessiva installabile e le caratteristiche di massima degli aerogeneratori previsti (altezza, diametro del rotore, ecc.). In sede di Conferenza di servizi sulla VAS, preso atto che il Comune ha chiarito l'intenzione di stralciare tale previsione dal secondo POC, qualora tale proposta sia approvata dal C.C. si ritiene superata la riserva.

Aspetti generali

Riserva 15

In generale si rammenta che in tutte le situazioni in cui il perimetro degli ambiti di trasformazione interessi porzioni di formazioni boschive, come individuate nella tav. P5a del PTCP 2010, tali aree non possono concorrere al reperimento degli standard di dotazioni territoriali di cui all'art. A-24 della L.R. 20/00 prescritti dal PSC, in quanto devono essere classificate come dotazioni ecologico-ambientali finalizzate al riequilibrio ecologico dell'ambiente urbano, secondo quanto disposto dall'art. 14, comma 6 del PTCP 2010. Si chiede di integrare in tal senso le schede normative degli ambiti di trasformazione che interessano porzioni boschive, ovvero di esplicitare che le formazioni boschive sono comprese tra le aree che per le caratteristiche morfologiche e topologiche risultano inidonee ad essere attrezzate o comunque ad essere fruite quale verde pubblico. Per tali aree si applica quanto stabilito dall'art. A-25, comma 3 della L.R. 20/00.

Conformità alla L.R. 20/2000 e s.m.i. e ad altre leggi sopravvenute

Riserva 16

Si modifichino i commi 3 e 5 dell'art. 4 in conformità all'art. 30, comma 2, lett. a aggiungendo che modifiche delle perimetrazioni degli ambiti non devono riguardare ambiti soggetti a disciplina di tutela, così come modifiche nelle destinazioni d'uso devono risultare compatibili anche con i vincoli e le tutele eventualmente insistenti sulle aree.

Riserva 17

Si modifichi il comma 4 dell'art. 6 riguardo le procedure di approvazione del PUA in variante al POC in conformità all'art. 22, comma 4 della L.R. 20/2000.

Osservazione 2

Si chiede di meglio allineare i contenuti del capitolo 3 della Relazione tecnica illustrativa con quanto richiesto alla lett. fbis del comma 2 dell'art. 30 L.R. 20/2000.

Riserva 18

In relazione all'entrata in vigore della L.R. 15/2013 "Semplificazione della disciplina edilizia" che modifica l'art. 19 della L.R. 20/2000 occorre che il POC sia corredato, limitatamente agli ambiti territoriali cui si riferiscono le relative previsioni, dalla tavola dei vincoli nella quale sono rappresentati tutti i vincoli e le prescrizioni che precludono, limitano, o condizionano l'uso o la trasformazione del territorio. La tavola dei vincoli è corredata da un apposito elaborato denominato "scheda dei vincoli" nel quale è riportata la descrizione sintetica del suo contenuto e dell'atto da cui deriva.

Riserva 19

Si chiede di allineare quanto disposto all'art. 12 in merito all'attività edilizia consentita fino all'attuazione degli interventi previsti dal POC con quanto dettato dall'art. 8 della L.R. 15/2013 "attività edilizia in aree parzialmente edificate". Così anche all'art. 25 occorre modificare il comma 4 in quanto l'articolo citato è stato abrogato dalla L.R. 15/2013.

Riserva 20

Si chiede di verificare la corretta applicazione dell'art. 20, comma 5, del PSC vigente.

Le riserve ed osservazioni sono accolte secondo quanto riportato nella *Relazione di Controdeduzione* allegata al secondo POC.

Alternative/strategie di sviluppo e motivazioni/ragioni per le quali è stata scelta la proposta di Piano:

Il Rapporto Ambientale ha illustrato compiutamente le motivazioni delle scelte progettuali ed ha valutato i dati significativi in termini di uso del suolo, volumetria, interrelazioni con i fattori di sostenibilità, punti di forza e criticità, mediate da elementi di potenziale impatto paesistico legato alla possibile giacitura degli insediamenti, corroborata dalle conclusioni derivanti dagli elaborati del Piano.

Modalità di integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare di come si è tenuto conto del Rapporto Ambientale:

Lo sviluppo del Rapporto Ambientale ha permesso di poter conoscere per esteso il contesto locale delineato attraverso le tematiche di sostenibilità, il livello di interferenza e conoscenza del sistema esterno ovvero delle condizioni a vario livello che influenzano il territorio oggetto di pianificazione operativa e la razionalizzazione degli obiettivi con l'analisi di coerenza.

Parere motivato:

Come sopra riportato, l'amministrazione provinciale di Reggio Emilia, quale autorità competente, con delibera della Giunta n. 52 del 18.03.2014 ha espresso PARERE MOTIVATO POSITIVO ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 152/2006, relativamente alla Valutazione Ambientale Strategica del secondo POC, con le seguenti condizioni:

1. fatto salvo quanto richiesto ai punti successivi, dovranno essere considerate tutte le misure previste nel Rapporto Ambientale, finalizzate a ridurre, mitigare e/o compensare gli impatti ambientali; in particolare, nelle fasi di attuazione del POC, dovranno essere considerate le "condizioni di sostenibilità dell'azione" contenute nelle schede di sostenibilità degli interventi;
2. dovranno essere rispettate le condizioni e prescrizioni individuate nei pareri espressi, anche ai fini della redazione dei piani attuativi e dei relativi elaborati di valutazione ambientale, tra cui:
 - ✓ il parere congiunto dell'Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia, Dipartimento di sanità Pubblica, Distretto di Castelnovo Monti, prot. AUSL n. 65975 del 02/07/2013, e dell'Agenzia Regionale Prevenzione e Ambiente dell'Emilia Romagna, Sezione Provinciale di Reggio Emilia, Distretto Nord Scandiano Castelnovo Monti, prot. ARPA n. PGRE/13/6212 del 01/07/2013;
 - ✓ il parere della Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Emilia-Romagna, prot. n. 7423 del 19/06/2013, acquisito agli atti al prot. n. 8012 del 11/02/2014;
 - ✓ il parere del Servizio Tecnico Bacini degli Affluenti del Po;
3. le schede norma degli interventi dovranno essere implementate sulla base delle condizioni e prescrizioni relative agli ambiti considerati nei pareri di cui al punto precedente e alle prescrizioni di cui ai successivi punti:
 - ✓ con riferimento al settore idrico, nelle località in cui è presente la rete fognaria pubblica (capoluogo, Casale, Mozzola, Costa de' Grassi, La Croce, Frascaro, Monchio, Monteduro, Felina, Campolungo, Casino, Gombio) i nuovi interventi dovranno collegare il relativo scarico dei reflui a tale rete, nel rispetto del regolamento di fognatura e depurazione e in considerazione della capacità residua di depurazione dell'impianto finale;
 - ✓ nelle altre località, lo scarico dei reflui domestici dovrà essere sottoposto al trattamento appropriato, di cui alla DGR 1053/2003, e adeguatamente autorizzato;
 - ✓ nelle successive fasi di attuazione delle previsioni del Piano, si chiede di prevedere disposizioni che promuovano, in sede di realizzazione degli interventi, l'adozione di accorgimenti e soluzioni tecniche utili al fine del risparmio ed efficienza energetica ed eventualmente dello sfruttamento delle fonti energetiche rinnovabili, avendo anche come riferimento la normativa vigente in materia di contenimento dei consumi energetici, tra cui la delibera dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna n. 156 del 04/03/08

Comune di Castelnovo ne' Monti

- ("Approvazione atto di indirizzo e coordinamento sui requisiti di rendimento energetico e sulle procedure di certificazione energetica degli edifici");*
- ✓ con riferimento alle operazioni di demolizione e smantellamento delle strutture esistenti e "bonifica" dell'area, previste per gli ambiti residenziali da riqualificare (ARR) e per gli ambiti produttivi-commerciali-direzionali da trasformare (APT), dovranno essere rispettate le normative vigenti in materia di rifiuti, coinvolgendo, se necessario, le relative Autorità competenti;

Nella *Relazione di Controdeduzione* allegata al secondo POC, si valutano e si recepiscono le prescrizioni impartite.

Le osservazioni accolte o parzialmente accolte non determinano effetti ambientali negativi non analizzati e valutati nell'ambito del rapporto ambientale.

Il citato parere ripercorre i contributi del processo partecipativo del Piano ed analizza sia le scelte effettuate sia le criticità emerse.

Il parere motivato ha espresso parere positivo; l'accoglimento delle prescrizioni determina la coerenza tra il parere suddetto e la presente dichiarazione di sintesi.

Misure previste in merito al monitoraggio

Nella VALSAT del PSC si è implementato un set di indicatori per il monitoraggio degli obiettivi prefissati.

Tali indicatori, in fase di monitoraggio, sono utili per valutare eventuali incongruenze fra il trend dell'indicatore misurato e gli Obiettivi Generali e gli Obiettivi Specifici riferiti a quell'indicatore. In tali casi, ed in particolare nelle situazioni che comportino rischi per l'ambiente o direttamente collegati alla salute dei cittadini, dovranno essere previste misure di mitigazione e compensazione aggiuntive, anche attraverso altri piani di settore o altre misure appropriate.

Poiché il POC non introduce elementi di valutazione diversi da quelli riportati nel PSC, si rimanda al set di indicatori e alle tempistiche elaborate nella VALSAT del PSC.

Il Comune di Castelnovo ne Monti è certificato EMAS e per il processo di certificazione effettua un monitoraggio dei dati ritenuti più significativi per il rapporto di dichiarazione ambientale.

Per l'autorità procedente

Castelnovo ne' Monti li 02.04.2014

Il Responsabile
del Settore Pianificazione e Gestione
del Territorio
(Geom. Daniele Corradini)

